



CAPITOLATO

PROCEDURA NEGOZIATA AD INVITO AI SENSI DELL'ART. 36 del D.LGS 50\2016 PER LA FORNITURA DI N° 2 AUTOCARRI 70 q.li CON CASSONE RIBALTABILE DOTATI DI GRU CARICATRICE CON BENNA A POLIPO.

CIG: 84845285FF

Società "NAUSICAA S.p.A. - Azienda Multiservizi" viale D. Zaccagna 18\A 54033 Carrara, P. IVA 00637570458 Tel. 0585/644311 Fax 0585/786578 in seguito detta Stazione Appaltante (S.A.).

Art. 1 – OGGETTO DELLA FORNITURA

Il presente capitolato tecnico ha per oggetto la fornitura di:

n° 2 autocarri 70 q.li allestiti con cassone ribaltabile con gru caricatrice con benna a polipo per un importo a base d'asta di € 150.000,00.

Autotelaio

Cabinato q.li 70, nuovo di fabbrica, passo interasse mm 3450 in regola con le norme Euro 6, avente le seguenti caratteristiche:

- cabina tre posti omologati
- colore bianco
- motorizzazione cc 3000 potenza CV 150 ca.
- cambio meccanico n. 6 rapporti + RM
- ruota di scorta ed attrezzi d'uso
- avvisatore retromarcia
- retarder elettromagnetico a pedale
- alternatore maggiorato
- ruota di scorta ed attrezzi d'uso
- barre di protezione laterali
- telecamera posteriore
- guida sinistra

1

Attrezzatura

L'attrezzatura resa assemblata su autotelaio cabinato, di cui al precedente punto, deve essere composta da cassone ribaltabile trilaterale e gru caricatrice completamente idraulica pieghevole con benna a polipo.

In particolare:

a) cassone

- il cassone ribaltabile in acciaio con sponde in acciaio h mm 600 e sovrasponde in alluminio h 600 mm per un totale di h mm 1200, andrà ancorato al telaio dell'autocarro per mezzo di un contro telaio opportunamente dimensionato atto ad irrigidire la struttura ed a sopportare le sollecitazioni meccaniche indotte dall'esercizio;
- lunghezza del cassone mm 3200 ca.;
- larghezza mm 2250;
- portata residua superiore a kg 2200
- rete di protezione retrocabina di guida di cui la base mm 600 in alluminio e la parte superiore in retemetallica mm 600 per visibilità per il carico;



- Piedini stabilizzatori n. 2 estensibili a comando idraulico che garantiscano la massima stabilità dell'automezzo durante le fasi operative;
 - Sponda posteriore con apertura a libro;
- b) caricatore con benna a polipo di primaria ditta produttrice (Hiab, Palfinger, Effer)
- Gru caricatrice con estensibilità idraulica non superiore a mm 6400 ad due sfili, montato nel retrocabina di guida;
 - Avvolgitubo protetto collocato nel primo sfilo;
 - Costruita secondo norma DIN 15018 classe di costruzione UNI EN 12999 H1/B3;
 - Doppie comandi a terra sx e dx per stabilizzatori, rotazione e sollevamento
 - Rotazione colonna 180 gradi
 - Inversore di potenza 100/100
 - Dispositivi richiesti dalle attuali norme ISPEL
 - Peso non superiore a kg 800;
 - Benna a polipo con rotore idraulico incorporato a 4 petali da lt. 120;
 - Capacità di sollevamento in punta > kg 600
- Accessori:
- Faro rotante a luce arancio su cabina di guida
 - Manuale d'uso e manutenzione
 - Dichiarazione CE rilasciata da apposito ente certificatore
 - Collaudo gru ISPEL

Art. 2 - Luogo e termine di consegna

La consegna dei mezzi allestiti dovrà essere effettuata presso la sede aziendale ubicata in v.le D. Zaccagna 18/a 54033 Avenza-Carrara.

Gli oneri e le spese di trasporto, nonché le spese di immatricolazione, saranno a carico del fornitore.

Il termine di consegna è fissato in giorni 90 (novanta) giorni decorrenti dalla data della comunicazione di aggiudicazione della fornitura.

Art. 3 - Collaudo dei mezzi

L'impresa fornitrice è tenuta a collaudare il mezzo allestito e fornito. Saranno a carico dell'Impresa fornitrice tutti gli oneri e le spese relative alle operazioni di collaudo dei mezzi allestiti e gli oneri e le spese relative alla trascrizione sui libretti di circolazione.

Art. 4 - Servizio di assistenza post – vendita e ricambistica

L'impresa appaltatrice si obbliga ad offrire un servizio di assistenza tecnica post-vendita, mettendo a disposizione, a propria cura e spese, un tecnico di propria fiducia in grado di valutare l'entità e la natura di eventuali guasti e o rotture che interessassero le attrezzature fornite, di qualunque genere esse siano. Il tecnico dovrà altresì essere in grado di operare direttamente nelle riparazioni che, a suo giudizio, fosse possibile effettuare in loco nell'officina aziendale.

Diversamente, l'impresa appaltatrice, all'atto dell'offerta, dovrà indicare almeno un'officina in ambito di 100 Km di distanza dalla sede Aziendale, autorizzata dalla casa costruttrice dell'attrezzatura presso la quale possano effettuarsi le riparazioni non effettuabili in loco.

Il tecnico di cui al comma precedente dovrà rendersi disponibile entro 24 ore dal momento dell'inoltro della

richiesta di intervento effettuato dall'Azienda. Detto termine è elevato a 48 ore nel caso in cui la richiesta di intervento venisse inoltrata in giorno prefestivo.



L'impresa appaltatrice si obbliga inoltre a fornire la ricambistica richiesta entro 48 ore dalla richiesta stessa.

L'inosservanza degli adempimenti sopra riportati comporterà l'applicazione di penalità secondo la procedura di cui al successivo art. 10.

Art. 5- Addestramento del personale

L'impresa appaltatrice dovrà provvedere, a proprie spese e con proprio personale, a impartire al personale preposto all'utilizzo e al personale d'officina, presso la sede stabilita dalla S.A. nel comune di Carrara, le opportune istruzioni, teoriche e pratiche, necessarie alla buona condotta e manutenzione delle attrezzature oggetto del presente appalto, secondo quanto previsto nella documentazione presentata in sede di gara, consegnando evidenza della formazione effettuata sottoscritta dai dipendenti interessati.

Art. 6 - Garanzie

Per le attrezzature fornite l'impresa appaltatrice si obbliga a prestare una garanzia di almeno 36 mesi decorrenti dalla data di presa in carico da parte dell'Azienda.

A tal proposito resta inteso che il collaudo della fornitura e le dichiarazioni di ricevimento ed assunzione in carico della medesima da parte dell'Azienda non esonerano l'Impresa da eventuali responsabilità per difetti, imperfezioni e difformità che non fossero emersi all'atto delle predette operazioni, ma che venissero accertate entro 12 mesi dalla data di consegna.

L'Impresa, in tal caso, si impegna ad effettuare, a propria cura e spese, tutti i lavori necessari per eliminare difetti, imperfezioni e difformità, entro 30 (trenta) giorni dalla data della raccomandata con la quale verrà effettuata la relativa comunicazione. In mancanza, si seguirà la procedura di cui all'art. 10, lett. e).

Art. 7- Pagamenti

Il pagamento sarà effettuato a 90 giorni, a cura dell'Azienda dietro presentazione di regolare fattura, dopo che i prodotti sono stati accettati al collaudo ed è stata effettuata la loro assunzione in carico, nelle forme prescritte, da parte dell'ufficio destinatario.

La fattura, a cura dell'Impresa, è corredata dalle bolle di consegna munite della data di ricevimento e del timbro con firma di sottoscrizione di un incarico dell'Azienda dei prodotti. Solo tali bolle faranno fede dell'effettiva data di consegna dei prodotti.

L'impresa ha facoltà di chiedere pagamenti in conto entro i limiti indicati dall'art. 48 del R.D. 23.05.1924 n° 827, mediante emissione di fatture parziali un base alle sole bolle di consegna redatte come previsto nel precedente comma. Il saldo sarà liquidato dopo l'Azienda avrà accertato l'effettiva assunzione in carico di tutti i prodotti forniti.

Art. 8 - Penalità

L'impresa riconosce all'Azienda il diritto di applicare le seguenti penalità:

- a) nel caso di risoluzione del contratto per incapacità ad eseguirlo, per negligenza nell'effettuare la fornitura oppure di rifiuto della fornitura stessa al collaudo, sarà incamerata la cauzione. Sarà inoltre esperita l'azione di danno, per cui l'Impresa sarà tenuta al pagamento dell'eventuale maggiore spesa che l'Azienda dovesse sostenere per l'acquisto presso altre Imprese dei prodotti di cui si tratta. Infine, verrà applicata la penalità di cui alla successiva lett. c) decorrente dalla data entro cui la fornitura doveva essere consegnata e fino alla data in cui la fornitura in danno risulterà consegnata;



- b) nel caso di ritardata richiesta di collaudo per causa non dipendente da forza maggiore verrà applicata una penalità dell'1% sull'importo del contratto per ogni decade maturata di ritardo.
 - c) Nel caso di ritardata consegna verrà applicata una penale pari allo 0,2% per ogni giorno di ritardo; se il ritardo sarà superiore a 60 giorni l'Azienda può procedere alla risoluzione del contratto ed applicare le penali previste al precedente punto a);
 - d) nel caso di non accettazione al collaudo e conseguente obbligo di modifica o di rifacimento dei singoli prodotti, la penalità per ritardata consegna dei prodotti non accettati, nella misura stabilita nella precedente lett. c), decorrerà dalla data entro cui i prodotti stessi dovevano essere consegnati fino alla data in cui saranno consegnati, dopo l'esito favorevole del collaudo;
 - e) nel caso di mancato adempimento all'obbligo di eliminare i difetti, imperfezioni e difformità, accertati entro 12 mesi dalla data della consegna, verrà applicata una penalità dell'1% per ogni decade maturata di ritardo rispetto al termine stabilito nella lettera di comunicazione dell'amministrazione per l'esecuzione dei necessari lavori. La penalità della 1% verrà applicata sull'importo della parte di fornitura per la quale sono stati accertati i suddetti difetti, imperfezioni e/o difformità;
 - f) nel caso di mancato o ritardato intervento del tecnico incaricato per il servizio di assistenza post-vendita, o di accertata impossibilità di usufruire di officina autorizzata per l'effettuazione di eventuali riparazioni alle attrezzature fornite, per cause imputabili all'impresa appaltatrice, verrà applicata una penalità dell'1% sull'importo del contratto, per ciascuna delle inadempienze accertate, previa notifica delle medesime all'impresa appaltatrice.
 - g) nel caso di mancato invio della ricambistica richiesta nei termini di cui al presente Capitolato verrà applicata una penale pari a € 100,00\die di fermo macchina.
- Nel caso di cui alle precedenti lettere d), e), f) e g) l'Azienda ha diritto di rivalersi anche su eventuali crediti dell'impresa.